



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane

UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. N 10794

Roma, 31 MAR. 2011

S.A.P.Pe.
Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P.
Via della Pisana 228
00163 ROMA

C.I.S.L. – F.N.S.
Via dei Mille, 36
00185 ROMA

U.I.L. – P.A./P.P.
Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

Si.N.A.P.Pe.
Largo Luigi Daga, 2
00184 ROMA

C.G.I.L. – F.P.
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via Giacinto Mompiani, 7
00192 ROMA

F.S.A. C.N.P.P.
Via degli Arcelli, C.P. 18208
00192 ROMA

Oggetto: Compenso per lavoro straordinario del personale di Polizia Penitenziaria del contingente per la Giustizia Minorile – anno 2011.

Faccio seguito all'incontro del 16.03.2011 e trasmetto i seguenti atti:

- Circolare n.10792 del 31.03.2011 sul lavoro straordinario del personale di Polizia Penitenziaria del contingente per la Giustizia Minorile relativa all'anno 2011;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane

UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. N° 10792

Roma, 31 MAR. 2011

LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Direttori
dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

Al Signor Direttore
dell'Istituto Centrale di Formazione
ROMA

Agli Uffici del Capo Dipartimento
SEDE

Al Sig. Direttore Generale delle
Risorse Materiali, dei Beni e dei
Servizi
S E D E

Al Sig. Direttore Generale per l'Attuazione
dei Provvedimenti Giudiziali
S E D E

OGGETTO: Remunerazione del lavoro straordinario prestatato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti e servizi del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Esercizio finanziario 2011 – cap.2001 p.g.03.

Il Decreto 22 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente "Ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011", ha assegnato al capitolo 2001 p.g.03 - compenso per lavoro straordinario al personale di Polizia penitenziaria del contingente della giustizia minorile - un finanziamento pari ad € 2.174.992,00 al netto degli oneri a carico dello Stato ed al lordo dei contributi a carico del dipendente ed I.R.P.E.F.

Ciò posto si forniscono le direttive atte a disciplinare, per l'anno in corso, le modalità di attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impiegato presso gli istituti e servizi del Dipartimento della Giustizia Minorile.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
 UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Si chiarisce che il suddetto limite massimo individuale mensile così stabilito, costituisce il tetto insuperabile di ore di lavoro straordinario che può essere richiesto al personale esclusivamente in casi eccezionali e, comunque, solo per esigenze di carattere istituzionale.

Ne consegue che, qualora unità di personale raggiungano il limite massimo individuale mensile sopra indicato, non sarà possibile richiedere alle stesse ulteriori prestazioni di lavoro straordinario nel predetto periodo.

Può accadere, tuttavia, che eccezionali esigenze di servizio connesse esclusivamente al mantenimento (o al ripristino) dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto, ovvero al soddisfacimento di non rinviabili esigenze del servizio di traduzione e piantonamento (quando le traduzioni siano richieste, ad esempio, senza preavviso dell'Autorità Giudiziaria, quando debba effettuarsi il ricovero ospedaliero di detenuti ex art. 17 della legge 354/75, quando debba provvedersi al trasferimento urgente dei detenuti per motivi di sicurezza dell'Istituto ecc.), richiedendo l'impiego, in lavoro straordinario, di unità di personale che hanno già raggiunto il limite massimo, consentano l'ulteriore richiesta di prestazioni straordinarie; tale richiesta formalizzata, di volta in volta, dal direttore dell'istituto o servizio, con provvedimento motivato.

Il limite massimo mensile, in tal caso, può essere elevato a 60 ore pro-capite, previa autorizzazione di codeste Direzioni.

Resta inteso che l'attribuzione, in via assolutamente eccezionale, a singole unità di personale di un monte ore così elevato (60 ore) può essere disposta solo se la stessa trova capienza nel "budget" assegnato alla singola direzione, ufficio o servizio.

Deve, inoltre, valere il principio per cui la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario è prioritariamente rivolta al personale che, nello spirito dell'art.10, comma 5, lettera c) dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, abbia espresso in precedenza, un "consenso", anche di massima, all'effettuazione di tali prestazioni.

E' del tutto ovvio, peraltro, che in presenza di particolari esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa alla esclusiva competenza e responsabilità dei direttori degli istituti e servizi, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere disposte anche senza il preventivo consenso del dipendente.

Va anche precisato che i turni di riposo compensativo possono essere concessi, in luogo del pagamento dello straordinario e con le modalità indicate all'articolo 11 del più volte citato Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, esclusivamente a richiesta del dipendente.

Le Direzioni di tutti gli Istituti e Servizi dovranno, altresì, scrupolosamente attenersi alla prescrizione di cui all'art. 10, comma 9, dell'Accordo Nazionale Quadro in materia di trasparenza dell'attività dell'Amministrazione.

Premesso quanto sopra, al fine di evitare, come da più parti segnalato, che per la quantificazione delle ore di lavoro espletate, nel corso di ciascun mese, siano applicate differenti procedure di calcolo si precisa che, essendo il personale di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione - Risorse Umane

UFFICIO I - Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

tenuto contrattualmente ad effettuare trentasei ore di lavoro settimanale, il calcolo per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario mensile va operato sommando le ore e le frazioni di esse risultanti in eccedenza alle trentasei previste per ciascuna settimana del mese di riferimento

Disposizioni organizzative e di attuazione.

Date le disposizioni di carattere generale, si ritiene utile precisare che:

1. al personale in missione o temporaneamente assegnato presso altro istituto o servizio **non devono essere richieste, di regola, prestazioni di lavoro straordinario** tranne che per documentate **"impreviste ed eccezionali"** esigenze connesse al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto o servizio sede di missione o di assegnazione temporanea. In tale circostanza le prestazioni di lavoro straordinario espletate dai dipendenti sono totalmente computate a carico del monte ore assegnato alla Direzione che ha disposto la prestazione lavorativa straordinaria e che deve garantire il pagamento delle prestazioni rsc, da contenersi pur sempre nel limite massimo previsto;
2. nessuna prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta a coloro i quali sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio, in attuazione del D.P.R. 25.10.1981, n.738;
3. il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore ai tre anni), il personale maschile quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla prole ed il personale che abbia a proprio carico un soggetto **disabile** ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, è **esentato a domanda, dall'espletamento** di prestazioni di lavoro straordinario, **salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio;**
4. per il personale impegnato nella frequenza di corsi di formazione o di aggiornamento, a tempo pieno, l'orario di servizio giornaliero è quello stabilito, per lo svolgimento dell'attività didattica e/o addestrativi, dalla direzione dell'istituto d'istruzione presso cui ha sede il corso. Al predetto personale sarà corrisposto, per il tramite delle Direzioni d'appartenenza, il compenso per prestazione di lavoro straordinario qualora l'attività didattica e/o addestrativa si protragga oltre il suddetto orario;
5. al personale che, formalmente autorizzato svolge l'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativo, **non devono essere richieste, di regola, prestazioni di lavoro straordinario** tranne che per documentate, impreviste ed eccezionali esigenze, connesse esclusivamente al mantenimento ed al ripristino dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Si rammenta, comunque, che il servizio svolto dal predetto personale, per l'espletamento dei turni di cui all'art.8 del citato Accordo Quadro Nazionale e per altre esigenze, va sempre contenuto nell'orario di lavoro settimanale.

Verifiche e controlli.

Le presenti disposizioni intendono contribuire concretamente al decentramento di funzioni gestionali agli organi periferici riservandosi, com'è giusto, le sole attività di indirizzo, di impulso e di controllo; attività queste demandate dall'Ordinamento ai Direttori dei Centri, in primo luogo e, quindi, all'Amministrazione Centrale.

Di conseguenza si dispone quanto segue.

Inizialmente, attraverso la procedura informatizzata (S.I.G.P.), ciascuna Direzione di istituto o servizio stabilirà, visualizzerà, in relazione al monte ore medio assegnato dalla Direzione del Centro il monte complessivo disponibile per l'anno 2011 e quello medio mensile entro il quale potranno essere richieste, mensilmente, prestazioni di lavoro straordinario.

Con cadenza mensile, ciascuna Direzione di istituto o servizio trasmetterà al competente Centro un prospetto analitico in cui sono indicati i nominativi del personale che ha espletato prestazioni di lavoro straordinario, il numero delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascuno, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo, richiesti dal dipendente, concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato.

Devono essere, altresì, comunicati mensilmente, in relazione al monte ore assegnato all'istituto o servizio, il numero totale delle ore ammesse a pagamento nel mese di riferimento e l'eventuale scostamento dalla media mensile inizialmente stabilita dalla Direzione dell'istituto o servizio.

I Centri, in presenza di eventuali incongruenze ed anomalie, adotteranno immediatamente ogni necessaria iniziativa atta ad eliminare la disfunzione o l'eventuale irregolarità riscontrata.

L'Amministrazione centrale si riserva di effettuare controlli diretti e mirati per verificare che le richieste di prestazioni di lavoro straordinario siano contenute entro il limite del budget assegnato e che le presenti disposizioni siano osservate scrupolosamente.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Conclusioni.

Le presenti disposizioni intendono perseguire, com'è evidente, risultati di buona amministrazione in linea con le esigenze di trasparenza che sempre più informano l'ordinamento italiano.

Si ritiene, pertanto, di dover evidenziare, ancora una volta, che nessun inadempimento o difforme interpretazione delle presenti disposizioni potrà essere tollerato e che la gestione delle disponibilità finanziarie relative al pagamento del compenso per lavoro straordinario, della quale i titolari degli istituti e servizi risponderanno dal punto di vista amministrativo e contabile, prima ancora che disciplinare, deve essere improntata a puntuale rigore ed alla massima trasparenza.

I Centri, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, eserciteranno appieno le proprie prerogative di impulso, di indirizzo e di controllo.

La presente lettera circolare dovrà essere trasmessa agli istituti e servizi di propria competenza.

Si assicurì.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi DI MAURO

Cap.2001 p.g.03 - Esercizio Finanziario 2011

Piano di ripartizione delle ore di lavoro straordinario per il personale di Polizia Penitenziaria del contingente per la Giustizia Minorile.

	ORE medie			
	Feriale	Notturno	Notturno/Fest.	TOTALE
Disponibilità in bilancio	123.363	48.706	8.734	180.803
Assegnazione	123.080	48.400	7.680	179.160
Riserva	283	306	1.054	1.643

	Feriale	Notturno o Festivo	Festivo Notturno	TOTALE
C.G.M. Bari	7.500	3.000	400	10.900
C.G.M. Bologna	6.000	2.000	350	8.350
C.G.M. Cagliari	4.000	2.000	350	6.350
C.G.M. Catanzaro	8.000	3.700	500	12.200
C.G.M. Firenze	6.000	3.500	350	9.850
C.G.M. L'Aquila	1.000	350	50	1.400
C.G.M. Milano	12.000	5.000	750	17.750
C.G.M. Napoli	16.500	5.500	1.250	23.250
C.G.M. Palermo	23.500	9.500	1.700	34.700
C.G.M. Roma	14.000	5.000	750	19.750
C.G.M. Torino	9.600	4.300	700	14.600
C.G.M. Venezia	3.000	1.000	300	4.300
I.C.F. Castiglione	580	150	50	780
I.C.F. Messina	400	100	50	550
I.C.F. Roma	2.000	800	80	2.880
D.G.M.	9.000	2.500	50	11.550
Totale	123.080	48.400	7.680	179.160